

## **Condizioni generali di vendita e di fornitura per materiale d'uso e per piccoli apparecchi nel commercio dentario svizzero**

(edizione 2013)

### **1. In generale**

Le presenti Condizioni generali di vendita e di fornitura hanno carattere vincolante se sono dichiarate come applicabili nel preventivo dei costi, o nel contratto oppure nella conferma del contratto. Eventuali condizioni di diverso tenore richieste dall'ordinante/acquirente hanno validità unicamente a condizione che esse siano state accettate espressamente, e in forma scritta, dalla ditta fornitrice/venditore.

Le presenti Condizioni generali di vendita e di fornitura sono valide esclusivamente negli scambi commerciali (B to B) nel settore dentario, tra venditori di articoli o prodotti dentari e acquirenti finali (utilizzatore economico).

### **2. Offerte di prodotti/servizi**

I prezzi indicati negli elenchi dei prodotti, così come nei cataloghi e nel sito internet sono in franchi svizzeri e senza impegno: non sono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), né della tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (giusta l'ordinanza OCOV), né della tassa di riciclaggio anticipata (TRA), né delle spese di spedizione.

I fornitori si riservano espressamente la facoltà di apportare modifiche oppure adeguamenti ai prezzi.

### **3. Farmaci**

È consentito vendere farmaci unicamente a dentisti con il necessario titolo di studio e regolarmente ammessi all'esercizio della professione, in conformità con il registro istituito dalla Legge sulle professioni mediche (ME-DREG).

Per le ordinazioni di farmaci, ogni ditta fornitrice attiva nel commercio dentario è tenuta a verificare di volta in volta che l'ordinante/acquirente è autorizzato a effettuare l'acquisto.

### **4. Fornitura**

Se sono disponibili in magazzino, i prodotti ordinati vengono forniti immediatamente. Servizi e prestazioni vengono erogati senza indugio nell'ambito della disponibilità dei collaboratori tecnici. È possibile effettuare anche forniture parziali.

Per principio, è esclusa qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi nella fornitura.

### **5. Pagamento**

Entro 30 giorni netto.

### **6. Trapasso del rischio**

All'atto della consegna della merce all'ordinante/acquirente, il rischio viene trasmesso a quest'ultimo.

### **7. Riserva di proprietà**

Le merci fornite rimangono di proprietà della ditta fornitrice attiva nel commercio dentario fino al pagamento completo dell'importo fatturato. La ditta fornitrice attiva nel commercio dentario ha il diritto di procedere all'iscrizione di una riserva di proprietà in suo favore nell'apposito registro, giusta l'articolo 715 del Codice civile svizzero.

### **8. Ripresa della merce**

Le merci fornite possono venire rispedite (rispettivamente cambiate o sostituite) da parte dell'ordinante/acquirente entro 14 giorni dalla data di fornitura, a condizione che siano imballate nella confezione originale e che si trovino in perfetto stato, in modo tale da poter venire rivendute. La spedizione di ritorno alla ditta fornitrice/venditore avviene a spese e a rischio dell'ordinante/acquirente.

I farmaci e gli articoli di approvvigionamento (ordinazioni speciali) sono per principio esclusi dal diritto di ripresa e sostituzione.

A ogni spedizione, occorre allegare copia del bollettino di consegna o della fattura.

La ditta fornitrice/venditore si riserva il diritto di fatturare spese di dossier per ogni ripresa di merce.

## **9. Montaggio**

Nel caso di piccoli apparecchi venduti/forniti che necessitano di montaggio (aria, acqua, elettrico ecc.), l'installazione non è compresa nel prezzo di vendita e viene fatturata separatamente.

## **10. Garanzia** (cfr. anche le "Condizioni generali di fornitura per attrezzature")

Per i piccoli apparecchi forniti dalla ditta fornitrice/venditore, la durata della garanzia è fissata a 12 mesi a partire dalla data d'acquisto, a condizione che non sia indicato in forma scritta un periodo di garanzia più lungo tra fornitore (Deposito Dentale) e acquirente colui che ha ordinato, concordata tra le parti. Questo tipo di apparecchi vengono sostituiti – rispettivamente riparati – gratuitamente durante la garanzia, a condizione che l'ordinante/acquirente comunichi l'eventuale difetto in forma scritta entro 2 settimane dal momento in cui l'ha riscontrato; le relative spese di viaggio e trasporto sono a carico dell'ordinante/acquirente. La garanzia non viene accordata se l'ordinante/acquirente ha proceduto, di sua iniziativa, ad apportare modifiche o riparazioni alla merce, senza il previo consenso in forma scritta della ditta fornitrice/venditore.

Durante il periodo della garanzia di riparazione, l'ordinante/acquirente non ha diritto a un apparecchio in prestito.

Non sussiste alcun diritto alla garanzia su oggetti d'occasione, pezzi soggetti a usura, danni successivi né sulla merce che l'ordinante/acquirente ha curato, tenuto o usato in modo non appropriato. Sul materiale d'uso non viene concessa nessuna garanzia/pretesa di garanzia, ed è esclusa ogni responsabilità per eventuali danni o danni successivi.

Se un acquirente desidera fare una trattenuta sull'ammontare totale della fattura a causa di difetti riscontrati alle apparecchiature o al materiale fornito, l'importo della trattenuta sarà determinato dal fornitore/imprenditore.

## **11. Ritardo nel pagamento / mancato pagamento**

Se l'ordinante/acquirente tarda a pagare la fattura, rispettivamente se non rispetta le condizioni di pagamento convenute, la ditta fornitrice/venditore ha il diritto di applicare un interesse di mora del 7% annuo, a partire dallo scadere del termine di pagamento.

## **12. Disposizioni complementari**

Nel caso in cui singole disposizioni delle presenti Condizioni generali di vendita e di fornitura dovessero essere invalide, tutte le altre disposizioni rimangono in vigore.

## **13. Foro competente /Diritto applicabile**

L'unico luogo di adempimento e l'unico foro competente corrispondono alla località dove ha sede ufficiale la ditta fornitrice/venditore.

Per i contratti e gli accordi stipulati con le ditte fornitrici attive nel commercio dentario (affiliate all'ASCD) si applica esclusivamente il diritto svizzero, anche se l'ordinante/acquirente è domiciliato all'estero. In caso di controversie fa stato la versione tedesca delle presenti condizioni.

\*

\*

\*

Le presenti Condizioni generali di vendita e di fornitura sono approvate dagli organi competenti dell'Associazione svizzera del commercio dentario (ASCD) e costituiscono uso settoriale. Le presenti Condizioni generali possono venire modificate in qualsiasi momento.

Luogo, data

Firma del cliente/ordinate